



Camera di Commercio  
Napoli

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

**Oggetto: Revisione ordinaria partecipate ex art. 20 D. Lgs 175/2016 - provvedimenti.**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con l'assistenza del Segretario Generale

#### Vista/o

- la Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e ss. mm. ii. recante "*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*".
- il D.P.R. n. 254 del novembre 2005 recante la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Napoli approvato con Delibera del Consiglio camerale n.11/2022;
- il D. Lgs. 175/2016 e ss. mm. ii. contenente il Testo unico sulle Società Partecipate (TUSP);
- il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n.178/2011 che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
- la Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2024 approvata con Delibera del Consiglio camerale n.12 del 30.10.2023;
- la Delibera del Consiglio camerale n.14 del 19.12.2023 con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l'esercizio 2024;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2022 con il quale è stato conferito all'Avv. Ilaria Desiderio l'incarico di Segretario Generale;
- il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 26 del 16 aprile 2024, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio della CCIAA di Napoli, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 45 del 20 luglio 2024, con il quale è stato nominato il Dott. Raffaele Cannizzaro, Prefetto a r., Commissario Straordinario della C.C.I.A.A. di Napoli;
- Il Responsabile EQ del Servizio Programmazione, Ing. Giuseppe Ardimento attesta la regolarità del procedimento, la correttezza per i profili di competenza e produce la seguente

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

#### Premesso:

- con Delibera n. 2023000126 del 27/12/2023, è stato approvato il Piano di revisione delle partecipate relativo al 2022, che di seguito si riporta:



Azioni intraprese		Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
MANTENIMENTO		Ecocerved S.c.a.r.l.	0,31%	n.a.
		Ic Outsourcing S.c.a.r.l.	0,90%	n.a.
		Infocamere S.c.p.a.	1,459%	n.a.
		Tecnoservicecamere S.c.p.a.	1,233%	n.a.
RAZIONALIZZAZIONE	DISMISSIONE TRAMITE CESSIONE O RECESSO/LIQUIDAZIONE	Polo Tecnologico dell'Ambiente S.c.p.a.	8,55%	31/12/2024
		a) Tecno Holding S.p.A. e partecipazioni detenute tramite la medesima in: 1) BBC Roma Soc. coop. 2) Tinexta S.p.A.	a) 2,23% 1) 0,000005% 2) 55,75%	31/12/2024
	RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	Mostra d'Oltremare S.p.A.	8,6%	31/12/2023
CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA LIQUIDATORIA/CONCORDATARIA		Acn S.r.l.	25%	n.d.
		Si.re.na. S.c.p.a.	4,23%	n.d.
		Borsa Immobiliare S.r.l. Unip.	100%	n.d.
		Centro Agro-Alimentare di Napoli S.c.p.a.	9,09%	n.d.
CANCELLAZIONE		Retecamere S.c.a.r.l.	0,11%	31/12/2024
		Tecnos S.c.a.r.l.	12,5%	31/12/2024

#### Partecipazioni indirette

Iconto S.r.l. (tramite Infocamere)	Mantenimento senza interventi
R.S. Record Store S.r.l.	Continuazione attività di Liquidazione



Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs 175/2016 e ss. mm. ii. entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere adottato un provvedimento contenente l'analisi dell'assetto complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle Società in cui sono detenute partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Inoltre, il comma 4 del citato art. 20 prevede che, entro lo stesso termine, venga approvata la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato nell'anno precedente, che evidenzii i risultati conseguiti, da trasmettere alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo Decreto e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4; tale relazione è allegata al presente provvedimento (All. **A**).

#### **Dato atto che**

In data 19/12/2023, è pervenuta la Delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 309 del 15/12/2023 (Campania/2023/VSG), acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 203316/2023; con detta Delibera la Corte ha esaminato il Piano di revisione della Camera di Commercio di cui al provvedimento n. 108/2022, relativo alla situazione al 31.12.2021, evidenziando che lo stesso poteva considerarsi completo ed adottato con le modalità richieste dalla Sezione autonomie (cfr. Delibera n. 22/2018), sebbene necessitasse di integrazioni sotto il profilo motivazionale e dell'adozione di ulteriori accorgimenti sotto il profilo dell'esecuzione.

Nella redazione del presente provvedimento sono state tenute in considerazione, tutte le indicazioni/prescrizioni contenute nella precitata Delibera della Corte dei Conti Sezione regionale Campania n. 309/2023.

#### **Rilevato che**

alla luce dell'attuale assetto organizzativo dell'Ente, tenendo presente quanto disposto nella Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale della Campania, n. 309/2023, si evidenzia che le partecipazioni nelle società in house del sistema camerale (Infocamere S.c.p.a., IC Outsourcing S.c.a.r.l., Ecocerved S.c.a.r.l., Tecnoservicecamere S.c.p.a.) sono ritenute necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, sulla base della circostanza che esse, fornendo servizi nel campo informatico/amministrativo e di global service all'intero sistema camerale ai sensi dell'art. 52, primo comma, lettera g) del D.P.R. 254/2005, realizzano vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento di interessi strategici, poiché la gestione di detti servizi e l'esercizio delle funzioni pubbliche assolve sono sicuramente più efficienti ed efficaci, anche in considerazione delle economie di scala assicurate dalle suddette società, non essendo l'Ente vocato nella progettazione dei servizi informatico/amministrativi e nel global service;

#### **Centro Agro-Alimentare di Napoli S.c.p.a. (di seguito indicato, per brevità, come C.A.A.N. S.c.p.a.)**

La C.A.A.N. S.c.p.a., per la quale è stata decisa l'alienazione, aveva in un primo tempo chiesto l'ammissione al Concordato in bianco senza ottenere dal Tribunale di Nola, a marzo 2020, l'ammissibilità; a seguito della successiva presentazione di ulteriore domanda di concordato, il Tribunale di Nola ammetteva la Società alla procedura concorsuale e dichiarava aperto, in data 13/10/2020, il concordato autorizzando la continuazione dell'attività.

Successivamente c'è stata l'opposizione di alcuni creditori ed ora, al momento della redazione del provvedimento, il giudizio è ancora pendente in Cassazione.

Tenendo presente quanto disposto nella Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale della Campania, n. 309/2023, all'esito del giudizio di Cassazione, si avvierà il procedimento di liquidazione della quota ex art. 2347 quater c.c.



### **Mostra d'Oltremare S.p.A.**

La tendenza in positivo degli utili, relativa agli ultimi bilanci, risulta confermata dall'aumento del fatturato della gestione caratteristica e dalla diminuzione dei costi di produzione, segno che la società è riuscita a mettere alle spalle la crisi dovuta alla riduzione della produzione conseguente alla crisi pandemica che ha inciso sulle attività *core* della Società. Restano comunque presenti le problematiche di esposizione in ambito commerciale e tributario che dovranno trovare soluzione nelle gestioni future. Ad ogni buon fine la rivalutazione degli asset immobiliari, la cui determinazione dei "valori di realizzo" è ben al di sopra dei "valori di libro", consente di avere una solida garanzia nella sufficiente capienza del patrimonio societario. Trattandosi di società a controllo pubblico, essendo la stessa, partecipata, oltre che dalla Camera di Commercio di Napoli, dal Comune di Napoli, dalla Città metropolitana di Napoli e dalla Regione Campania, è opportuno mantenere la partecipazione, osservando l'evoluzione delle prestazioni della stessa.

### **Polo Tecnologico dell'Ambiente S.c.p.a.**

Con Delibera di Giunta camerale n. 108 del 10/11/2023, è stato deciso di: 1) procedere ad acquisire una perizia di valutazione della quota in possesso alla CCIAA di Napoli; 2) confermare la dismissione e per l'effetto il recesso della CCIAA dalla società Polo Tecnologico dell'Ambiente S.c.p.a. tenendo ben presente che è stata già esperita la procedura senza successo; 3) procedere ad interpellare i soci del PTA circa il loro interesse ad acquistare la quota della CCIAA prima di avviare l'eventuale procedura ad evidenza pubblica, considerato che lo Statuto del PTA prevede la clausola di gradimento sull'ingresso di un nuovo eventuale socio.

In data 15/12/2023 è stata notificata la Delibera della Corte dei Conti n. 309 VSG, con la quale si ordinava il recesso in ragione della natura non finalistica della partecipazione ai sensi dell'art. 4 del D. lgs. 175/2016. Nell'arco dell'anno 2024 è stato, pertanto, richiesto agli Organi societari di dare esecuzione, ai sensi dell'art. 2437 quater del codice civile, alla volontà di recesso dell'Ente manifestata con le Deliberazioni di Consiglio camerale n. 108 e n. 122 del 2023, debitamente notificate in data 16.01.2024. e sollecitato con nota prot. n. 47059 del 20.05.2024. A fronte dell'inerzia degli Organi societari, si è provveduto a conferire incarico Legale per la tutela delle ragioni dell'Ente. Allo stato, risulta notificato in data 21.11.2024, a cura del predetto Legale incaricato, specifico atto di diffida ad adempiere agli Organi societari.

### **Tecno Holding S.p.A.**

Con nota del 6 febbraio 2024, a seguito della Delibera della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, - regione Campania, l'Ente comunicò l'intenzione di istruire una eventuale procedura di dismissione della partecipazione nella società, a tenore delle osservazioni effettuate dalla sezione di controllo della Corte dei Conti.

Sulla base delle suddette osservazioni, Il Servizio Programmazione invitò la società Tecnoholding S.p.A. a produrre deduzioni sulla problematica della dismissione. In data 16 maggio 2024, sono giunte dalla società le deduzioni richieste, con le quali è stato chiarito che a norma dello Statuto della società, l'oggetto principale della stessa è l'attività di assunzione di partecipazioni in società italiane ed estere che hanno ad oggetto sociale le attività individuate dai soci tra quelle consentite dall'art. 4 del D.Lg. 175/2016, nonché società quotate in mercati regolamentati e solo in via strumentale, rispetto alle finalità sopra enunciate, la Società può acquisire, vendere, locare, ecc, immobili con l'obiettivo di ottimizzare i rendimenti e/o consentire alle società partecipate di acquisire il godimento di beni immobili e dei servizi ad essi connessi. Risulta inoltre in corso un'attività di razionalizzazione avente il fine di minimizzare i costi delle attività strumentali (vendita di immobili e dismissione di partecipazioni).

In relazione alla suddetta partecipata, opera comunque l'esclusione prevista dall'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 175/2021, in quanto essa costituisce una società "tramite" che non svolge attività di produzione di beni e servizi, come declinato dal proprio oggetto sociale, e che, concretamente gestisce partecipazioni già detenute al 31/12/2015. In virtù di tale disposizione e, comunque dei



risultati positivi della gestione della partecipata, si opta per il mantenimento della partecipazione con gli interventi di razionalizzazione programmati dalla società (cessione a terzi di società partecipate non strumentali all'attività costituente l'oggetto sociale).

#### **Retecamere S.c.a.r.l.**

Come comunicato da Unioncamere con nota prot. n. 35100/U del 02.12.2024, sono stati risolti i giudizi pendenti, pertanto, la liquidazione dovrebbe chiudersi nel 2025;

#### **Tecnos S.c.a.r.l.**

La società è stata cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490, comma 6, del codice civile con Determina del Conservatore 99 del 31/10/2023.

#### **Consorzio Technapoli**

Riguardo alle partecipazioni detenute **indirettamente** tramite il Consorzio Technapoli, le stesse non vengono prese in considerazione per la razionalizzazione in quanto lo stesso è fallito ad ottobre 2019, pertanto, l'Ente Camerale non ha più alcun potere Deliberativo sulle stesse, tenendo anche conto del fatto che il Curatore fallimentare sta procedendo alla liquidazione delle stesse al fine di monetizzare quanto più è possibile l'attivo patrimoniale.

#### **Rilevato che**

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In applicazione delle norme e dei principi sopra enunciati e della ricognizione effettuata, l'Organo di indirizzo, che nell'attuale contesto, è il Commissario Straordinario con i Poteri della Giunta camerale, è chiamato nuovamente a verificare e valutare l'attuale strategicità delle partecipazioni per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente enunciati all'art. 2 della legge n. 580/1993 e ss. mm. ii. ed alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla richiamata normativa ai fini del mantenimento delle partecipazioni in questione, alla luce della ricognizione effettuata nelle schede istruttorie allegate, e ad assumere le conseguenti decisioni in ordine alle misure di razionalizzazione attuabili.

Per l'analisi di dettaglio della natura e delle caratteristiche delle partecipazioni detenute, dei dati di fatturato medio e dei risultati gestionali dell'ultimo triennio, si fa espresso rinvio alla relazione tecnica predisposta, contenente schede analitiche per ciascuna società; il documento è allegato alla presente relazione istruttoria (All. **B**). All'interno di tale relazione, secondo il format pubblicato sul "Portale Tesoro" del MEF, sono state riportate le decisioni prese dall'Organo di vertice dell'Ente, in ordine al mantenimento o meno delle partecipazioni ed alle eventuali modalità di razionalizzazione.

Inoltre è stata approntata una "*Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni*" (All. **A**), redatta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del TUSP, relativa al piano adottato dall'Ente con la Delibera n. 108/2022 (dati relativi alle partecipazioni detenute dall'Ente al 31/12/2021) e contenente gli esiti della rilevazione per quelle partecipazioni dirette per le quali erano stati individuati percorsi di razionalizzazione).

In ordine ai profili della competenza all'adozione dell'atto, si richiamano:

- L'art. 14, comma 5, lettera b), della Legge n. 580/93 e ss. mm. ii.;
- L'art. 26, comma 1, lettera g) del vigente Statuto Camerale, che assegna alla Giunta la competenza a deliberare in materia di partecipazione della Camera di Commercio "*a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestione di aziende e servizi speciali, sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie e sulla partecipazione ad accordi di programma ed in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati*".



Per quanto innanzi esposto, il Responsabile EQ propone quanto segue:

- 1) di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (ex art. 20, c. 4, TUSP) **Allegato A**;
- 2) di approvare il provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni della CCIAA di Napoli (piano di revisione ex art. 20, c. 2, TUSP), **Allegato B**, nel quale sono anche esplicitate le motivazioni analitiche del mantenimento o meno delle partecipazioni, così come si evince dai seguenti prospetti riepilogativi:

**Partecipazioni dirette**

Azioni		Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
MANTENIMENTO		Ecocerved S.c.a.r.l.	0,31%	n.a.
		Ic Outsourcing S.c.a.r.l.	0,90%	n.a.
		Infocamere S.c.p.a.	1,459%	n.a.
		Tecnoservicecamere S.c.p.a.	1,233%	n.a.
RAZIONALIZZAZIONE	DISMISSIONE TRAMITE CESSIONE O RECESSO/LIQUIDAZIONE	Polo Tecnologico dell'Ambiente S.c.p.a.	8,55%	31/12/2025
		a) Tecno Holding S.p.A. e partecipazioni detenute tramite la medesima in: 1) BBC Roma Soc. coop. 2) Tinexta S.p.A.	b) 2,23% 3) 0,000005% 4) 55,75%	31/12/2025
	RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	Mostra d'Oltremare S.p.A.	8,6%	31/12/2025
CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA LIQUIDATORIA/CONCORDATARIA		Acn S.r.l.	25%	n.d.
		Si.re.na. S.c.p.a.	4,23%	n.d.
		Borsa Immobiliare S.r.l. Unip.	9,09%	n.d.
		Centro Agro-Alimentare di Napoli S.c.p.a.	0,11%	31/12/2025
CANCELLAZIONE		Retecamere S.c.a.r.l.	0,11%	31/12/2025



### Partecipazioni indirette

Iconto S.r.l. (tramite Infocamere)	Mantenimento senza interventi
R.S. Record Store S.r.l.	Continuazione attività di Liquidazione

Dando atto che il mantenimento delle suddette partecipazioni indirette risponde sia al requisito della stretta necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del d. lgs. 175/2016) sia al requisito della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, del d. lgs. 175/2016) e che invece la razionalizzazione delle partecipazioni, laddove prevista, è diretta conseguenza di quanto previsto dalle Società tramite;

- 3) di attendere la chiusura della liquidazione di “*Retecamere S.c.a.r.l. in liquidazione*”, come previsto dall’art. 20, comma 9, del D. Lgs. 175/2016;
- 4) di confermare la dismissione della partecipazione, tramite recesso, della CCIAA dalla società Polo Tecnologico dell’Ambiente S.c.p.a., da concludersi entro il 31/12/2025, tenuto conto della riluttanza degli Organi societari, opportunamente diffidati dal Legale incaricato dall’Ente per la tutela dei propri interessi;
- 5) di mantenere la partecipazione in Tecno Holding S.p.a, in considerazione del fatto che dallo statuto della società, l’oggetto principale della stessa è l’attività di assunzione di partecipazioni in società italiane ed estere che hanno ad oggetto sociale le attività individuate dai soci tra quelle consentite dall’art. 4 del D.Lg. 175/2016, nonché società quotate in mercati regolamentati. Solo in via strumentale rispetto alle finalità sopra enunciate la società può acquisire, vendere, locare, ecc, immobili con l’obiettivo di ottimizzare i rendimenti e/o consentire alle società partecipate di acquisire il godimento di beni immobili e dei servizi ad essi connessi. In relazione alla suddetta partecipata, opera comunque l’esclusione prevista dall’art. 26, comma 3 del D.lgs. 175/2021, in quanto essa costituisce una società “tramite” che non svolge attività di produzione di beni e servizi, come declinato dal proprio oggetto sociale, e che, concretamente gestisce partecipazioni detenute al 31/12/2015. In virtù di tale disposizione e, comunque dei risultati positivi della gestione della partecipata, si opta per il mantenimento della partecipazione con gli interventi di razionalizzazione programmati dalla società.
- 6) di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori;
- 7) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- 8) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla struttura del Ministero dell’Economia e delle Finanze indicata all’art. 15 del d. lgs 175/2016;
- 9) di disporre la trasmissione del Piano operativo al MIMIT secondo quanto prescritto dall’art. 4, comma 5, del D. Lgs. 219 del 25 novembre 2016, nelle forme dovute;
- 10) di disporre la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”

Si rimette la presente relazione istruttoria per le valutazioni di competenza al Dirigente dell’Area AA.GG. e Programmazione.

**Il Funzionario EQ del Servizio Programmazione**  
**F.to: ing. Giuseppe Ardimento**



## IL DIRIGENTE DELL'AREA AA.GG. - PROGRAMMAZIONE

Vista e condivisa integralmente la relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Programmazione;

Richiamate e fatte proprie la "Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni" (**All. A**), e la "Relazione tecnica" sullo stato delle partecipate (**All. B**), allegata al presente provvedimento;

Vista la legge n. 580/1993 e ss. mm. ii.;

Richiamato il d.lgs. 175/2016 e ss. m. ii., recante il Testo unico delle Società a Partecipazione Pubblica (TUSP), ed in particolare gli artt. 4, 10 e 20;

Per quanto innanzi, propone quanto segue:

- 1) di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art.20, c.4, TUSP), **Allegato A**;
- 2) di approvare il provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni della CCIAA di Napoli (piano di revisione ex art. 20, c. 2, TUSP), **Allegato B**, nel quale sono anche esplicitate le motivazioni analitiche del mantenimento o meno delle partecipazioni, così come si evince dai prospetti riepilogativi immediatamente sopra riportati;
- 3) di attendere la chiusura della liquidazione di "*Retecamere S.c.a.r.l. in liquidazione*", come previsto dall'art. 20, comma 9, del D. Lgs. 175/2016;
- 4) di confermare la dismissione della partecipazione, tramite recesso, della CCIAA dalla società Polo Tecnologico dell'Ambiente S.c.p.a., da concludersi entro il 31/12/2025, tenuto conto della riluttanza degli Organi societari, opportunamente diffidati dal Legale incaricato dall'Ente per la tutela dei propri interessi;
- 5) di mantenere la partecipazione in Tecno Holding S.p.a, in considerazione del fatto che dallo statuto della società, l'oggetto principale della stessa è l'attività di assunzione di partecipazioni in società italiane ed estere che hanno ad oggetto sociale le attività individuate dai soci tra quelle consentite dall'art. 4 del D.Lg. 175/2016, nonché società quotate in mercati regolamentati. Solo in via strumentale rispetto alle finalità sopra enunciate la società può acquisire, vendere, locare, ecc, immobili con l'obiettivo di ottimizzare i rendimenti e/o consentire alle società partecipate di acquisire il godimento di beni immobili e dei servizi ad essi connessi. In relazione alla suddetta partecipata, opera comunque l'esclusione prevista dall'art. 26, comma 3 del D.lgs. 175/2021, in quanto essa costituisce una società "tramite" che non svolge attività di produzione di beni e servizi, come declinato dal proprio oggetto sociale, e che, concretamente gestisce partecipazioni detenute al 31/12/2015. In virtù di tale disposizione e, comunque dei risultati positivi della gestione della partecipata, si opta per il mantenimento della partecipazione con gli interventi di razionalizzazione programmati dalla società.
- 6) di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori;
- 7) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 8) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze indicata all'art. 15 del d. lgs 175/2016;
- 9) di disporre la trasmissione del Piano operativo al MIMIT secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 5, del D. Lgs. 219 del 25 novembre 2016, nelle forme dovute;
- 10) di disporre la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente"

F.to Il Dirigente Area AA. GG. e Programmazione  
F.to: Dott. Salvatore Visone





## IL SEGRETARIO GENERALE

vista la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente dell'Area AA.GG. – Programmazione ritenuta legittima, la trasmette al Commissario Straordinario dell'Ente per le valutazioni in prosieguo

**Il Segretario Generale**  
**F.to: Avv. Ilaria Desiderio**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letta la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente dell'Area AA.GG. – Programmazione;

Richiamato l'art. 4, comma 5, del d.lgs. 219/2016 relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura;

Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. ii., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)";

Vista la "Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni" come risultante nell'**allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Visto l'esito della ricognizione effettuata (Provvedimento di Razionalizzazione delle partecipazioni della CCIAA) come risultante nell'**allegato B** (Relazione Tecnica dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento degli interessi pubblici a cui è preposta l'attività di questo ente a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni dell'ente, comprensiva della relazione di attuazione, è adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 20, c.1, 3 e 4 T.U.S.P.;

Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio competente, che ha prodotto la Relazione tecnica allegata alla presente Deliberazione;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, comunque, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità degli amministrati;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dal competente Servizio Programmazione, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

Considerato che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, c.2, secondo periodo del T.U.S.P.;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., la CCIAA di Napoli ha già provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016 e, successivamente ha effettuato annualmente la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate o costituire oggetto di provvedimenti di razionalizzazione;



Ritenuto necessario approvare apposito provvedimento che dia conto di quanto svolto dall'Ente ai fini della razionalizzazione e con il quale si effettua la revisione annuale prevista dal TUSP;

Atteso che l'oggetto della valutazione riguarda la verifica della coerenza delle partecipazioni societarie, direttamente e indirettamente possedute attraverso società controllate, rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente pubblico, così come definite dalla Legge 580/1993 e ss. mm. ii.; tale valutazione deve essere svolta, caso per caso, a prescindere che si tratti di partecipazione di controllo o di minoranza ovvero che riguardi società interamente in mano pubblica ovvero società miste;

Vista la Delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 309 del 15/12/2023 (Campania/2023/VSG), acquisita al protocollo dell'Ente con n. 203316/2023, nella quale viene evidenziato, tra l'altro, che il Piano di revisione della Camera di Commercio di cui al provvedimento n. 108/2022, può considerarsi completo ed adottato con le modalità richieste dalla Sezione autonomie (cfr. Delibera n. 22/2018), sebbene necessiti di integrazioni sotto il profilo motivazionale e dell'adozione di ulteriori accorgimenti sotto il profilo dell'esecuzione.

### DELIBERA

- 1) di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art.20, c.4, TUSP), **Allegato A**;
- 2) di approvare il provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni della CCIAA di Napoli (piano di revisione ex art. 20, c. 2, TUSP), **Allegato B**, nel quale sono anche esplicitate le motivazioni analitiche del mantenimento o meno delle partecipazioni, così come si evince dai prospetti riepilogativi immediatamente sopra riportati;
- 3) di attendere la chiusura della liquidazione di "*Retecamere S.c.a.r.l. in liquidazione*", come previsto dall'art. 20, comma 9, del D. Lgs. 175/2016;
- 4) di confermare la dismissione della partecipazione, tramite recesso, della CCIAA dalla società Polo Tecnologico dell'Ambiente S.c.p.a., da concludersi entro il 31/12/2025, tenuto conto della riluttanza degli Organi societari, opportunamente diffidati dal Legale incaricato dall'Ente per la tutela dei propri interessi;
- 5) di mantenere la partecipazione in Tecno Holding S.p.a, in considerazione del fatto che dallo statuto della società, l'oggetto principale della stessa è l'attività di assunzione di partecipazioni in società italiane ed estere che hanno ad oggetto sociale le attività individuate dai soci tra quelle consentite dall'art. 4 del D.Lg. 175/2016, nonché società quotate in mercati regolamentati. Solo in via strumentale rispetto alle finalità sopra enunciate la società può acquisire, vendere, locare, ecc, immobili con l'obiettivo di ottimizzare i rendimenti e/o consentire alle società partecipate di acquisire il godimento di beni immobili e dei servizi ad essi connessi. In relazione alla suddetta partecipata, opera comunque l'esclusione prevista dall'art. 26, comma 3 del D.lgs. 175/2021, in quanto essa costituisce una società "tramite" che non svolge attività di produzione di beni e servizi, come declinato dal proprio oggetto sociale, e che, concretamente gestisce partecipazioni detenute al 31/12/2015. In virtù di tale disposizione e, comunque dei risultati positivi della gestione della partecipata, si opta per il mantenimento della partecipazione con gli interventi di razionalizzazione programmati dalla società;
- 6) di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori;
- 7) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- 8) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze indicata all'art. 15 del d. lgs 175/2016;



Camera di Commercio  
Napoli



- 9) di disporre la trasmissione del Piano operativo al MIMIT secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 5, del D. Lgs. 219 del 25 novembre 2016, nelle forme dovute;
- 10) di disporre la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
- 11) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Avv. Ilaria Desiderio**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Raffaele Cannizzaro**